



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 71

OGGETTO: Direttive in merito alla richiesta di rimborso, da parte della Prefettura di Savona, delle spese di trasporto e custodia per sanzioni accessorie applicate fino all'anno 2018.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	VENERUCCI DELIA	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Direttive in merito alla richiesta di rimborso, da parte della Prefettura di Savona, delle spese di trasporto e custodia per sanzioni accessorie applicate fino all'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) quando ad una violazione prevista dal codice della strada consegue la sanzione accessoria del fermo o del sequestro ai fini della confisca di un veicolo, l'organo accertatore provvede a verbalizzare quanto accaduto affidandolo, quando possibile, all'avente titolo (proprietario, conducente oppure altro soggetto legittimato), al fine di limitare spese per la pubblica amministrazione;
- b) se invece è stato nominato un custode-acquirente, i veicoli sequestrati, fermati o dissequestrati, per i quali gli aventi diritto non hanno assunto la custodia, sono alienati a vantaggio del custodeacquirente, anche prima della confisca. I veicoli sequestrati e confiscati sono venduti ai custodi acquirenti convenzionati con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio;
- c) per ridurre gli oneri di custodia, il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, depositato presso il custode-acquirente perché l'avente diritto ha rifiutato o ha omesso di custodirlo o non è stato comunque in grado di assumere la custodia, anche prima dell'emissione di un formale provvedimento di confisca, è trasferito in proprietà al custode-acquirente identificato da apposita convenzione con Ministero dell'interno e Agenzia del demanio senza ulteriori formalità;
- d) con la riforma avvenuta nel 2018 ad opera del DL coord. n. 113/2018, la procedura è ancora più agile, rapida e particolarmente economica, in quanto, trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione dell'avvenuto deposito, effettuata dalla Prefettura sul suo sito istituzionale, senza che il proprietario o altro obbligato in solido si presentino per assumere personalmente la custodia, con dichiarazione del Prefetto, cui l'organo accertatore ha comunicato tempestivamente l'avvenuto deposito, il veicolo viene trasferito in proprietà al custode-acquirente convenzionato cui era stato affidato;
- e) il richiamato DL coord. n. 113/2018 prevede la competenza nell'anticipo delle spese di recupero e custodia a carico dell'Amministrazione alla quale appartengono i verbalizzanti che hanno accertato l'infrazione;

CONSIDERATO CHE:

- a) sono pervenute al Comune di Finale Ligure diverse richieste di rimborso per spese (riferite a fatti avvenuti prima della sopra menzionata riforma) già liquidate/pagate dalla Prefettura e riferite a verbali di infrazione accertati dalla Polizia Locale (qui allegate ed integralmente richiamate);
- b) le argomentazioni poste riguardano la dibattuta competenza in merito all'anticipo delle spese di custodia per i fatti avvenuti con la previgente formulazione dell'art. 2013 codice della strada in vigore fino a dicembre 2018;
- c) sull'argomento, la Circolare Ministero dell'Interno - Dip. affari interni e territoriali 24/11/2017 prot.17044 (a seguito della quale le Prefetture ritengono richiedere il rimborso delle spese sostenute alle Amministrazioni Locali per i veicoli gravati da sanzione accessoria a seguito di verbali redatti dalle Polizie Locali), richiama la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 9394 del 26 marzo 2015 (deposito 8 maggio 2015), richiamandone altre coeve, per motivare che l'anticipazione delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo conseguente a illeciti puniti ai sensi del codice della strada spetterebbe, all'amministrazione alla quale appartiene l'organo accertatore che ha applicato la misura cautelare;

- d) secondo il Ministero Interno (tesi non condivisibile) l'articolo 213, comma 2-ter, del codice della strada, si limiterebbe a porre a carico delle Prefetture la “mera” liquidazione delle spese di custodia, da intendersi come il calcolo delle spettanze del custode acquirente e non la materiale corresponsione delle stesse, mentre l’anticipazione delle spese “liquidate” dalla Prefettura spetterebbe invece, per le misure cautelari applicate dalla Polizia Locale, agli enti locali ai quali questi appartengono;
- e) nel medesimo comma del richiamato articolo 213, si utilizza poi il termine “liquidazione” laddove si chiarisce da che data (cioè solo successivamente alla confisca) tali spese spettano all’Agenzia del Demanio; se si dovesse condividere l’interpretazione ministeriale – frutto di circolare e non di legge – il termine “liquidazione”, nello stesso articolo, sarebbe, inspiegabilmente, utilizzato con due significati diversi e cioè: se liquida la Prefettura paga l’ente locale, mentre se liquida l’Agenzia del Demanio è lo Stato stesso, tramite l’Agenzia, a dover pagare. Si tratta di una interpretazione non condivisibile: dove la norma scrive “liquida” individua anche la competenza a sostenere il corrispondente onere (almeno nella formulazione in vigore fino a dicembre 2018 ed oggetto delle contestate richieste di rimborso);

RITENUTO pertanto infondata la richiesta di rimborso tenuto conto che:

- a) proprio il Ministero Interno, già con Circolare del 21/09/2007 n. 35/07 prot.M/6326/50-17 ha individuato la competenza del sostenere l’onere nella Prefettura, precisando che *“La Prefettura anticipa le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, qualsiasi sia l’organo accertatore procedente”* (quindi anche per le infrazioni accertate dalla Polizia Locale);
- b) tale interpretazione si ricava anche da del Ministero Interno, ultima delle quali la circolare prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014, dove, al paragrafo 8 ribadisce che nel “regime ante SIVES” le spese sono anticipate dalle amministrazioni alle quali appartiene l’organo accertatore, secondo le disposizioni dell’articolo 11 del D.P.R. 571/82;
- c) in pratica il Ministero afferma che spetta, nel caso della Polizia Locale, all’Ente Locale l’anticipazione delle spese di recupero e custodia solo per le pratiche radicate prima dell’entrata in vigore del SIVES, che nel nostro territorio è stato introdotto da circa dieci anni (mentre le richieste di rimborso sono riferite al periodo 2011/2018);
- d) il medesimo Ministero nella circolare prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014, ricorda che *“l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato”*;
- e) appare evidente, quindi, che gli “oneri”, tutti e a prescindere dall’organo di polizia che ha disposto il sequestro (e il fermo) spettino solo allo “Stato”, con un procedimento che coinvolge unicamente le Prefetture e l’Agenzia del Demanio nella liquidazione delle spese di custodia;
- f) i contratti proposti dal Ministero e firmati dalle Prefetture e dall’Agenzia del Demanio con i custodi acquirenti non lasciano adito a dubbi circa l’impegno delle Prefetture di liquidare le spese versandole al custode;

TENUTO CONTO CHE:

- a) le fatture allegate in stralcio alle richieste di rimborso, risultano tutte già liquidate all’avente titolo per il trasporto e custodia;
- b) si tratterebbe pertanto, nel caso in esame, di una generica richiesta di rimborso, da parte della Prefettura, di quanto da lei già pagato al custode, in forza di un circolare

ministeriale interpretativa di una sentenza di Cassazione contrastante con quanto indicato nella norma e nelle precedenti precise istruzioni emesse dal Ministero stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente dell'Area 2 - Comandante del Corpo di Polizia Municipale, riportato in calce al presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non necessità del parere contabile reso dal responsabile dei Servizi Finanziari;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di fornire alla Polizia Locale il seguente atto di indirizzo: resistere alla richiesta di rimborso formulata dalla Prefettura di Savona avente ad oggetto il rimborso delle spese di custodia per veicoli fermati e sequestrati per il periodo 2011/2018 (precedente alla modifica di legge che ne ha introdotto l'obbligo).
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area 2 Sicurezza Urbana e Risorse Umane Comandante Eugenio Minuto per gli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 2, Dott. Eugenio Minuto, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Eugenio Minuto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate